

RISCOSSIONE

Rottamazione: no alla compensazione

di Arianna Semeraro



Le rate previste per il perfezionamento della **rottamazione-quater** introdotta con la Legge di Bilancio 2023 possono essere pagate **esclusivamente con modalità previste dalla norma**.

Questo comporta che il relativo pagamento non può avvenire mediante la **compensazione** con crediti tributari o commerciali di cui il contribuente è titolare.

Questo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella [risposta ad interpello n. 372](#) pubblicata il 7 luglio scorso.

In particolare, l'istante che premette di voler aderire alla rottamazione *quater* richiedeva la possibilità di **utilizzare un credito Iva** di cui disponeva in compensazione "orizzontale", ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), per il pagamento di tutti i debiti che risultano dall'adesione alla definizione agevolata in parola.

Secondo la tesi dell'istante, infatti, nel caso di specie non opera il **divieto prescritto dall'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010** che inibisce le compensazioni "orizzontali" in presenza di **debiti iscritti a ruolo**, di importo superiore a 1.500 euro, il cui termine di pagamento è scaduto.

Come noto, [l'articolo 1, commi 231-252 della Legge di Bilancio 2023](#) ha previsto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

La norma dispone che i debiti risultanti dai singoli **carichi affidati agli agenti della riscossione** dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere **"rottamati"** ed estinti corrispondendo esclusivamente le somme richieste a titolo di imposte nonché quelle previste a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Sono quindi **stralciate** le somme richieste a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'[articolo 30 D.P.R. 602/1973](#), e le somme maturate a titolo di **aggio** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 112/1999](#).

L'importo complessivamente determinato potrà essere versato:

- in **unica soluzione** entro il 31 ottobre 2023; ovvero
- in un **massimo di 18 rate**, di cui le prime due dovranno essere ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute da versare con scadenza rispettivamente del 31 ottobre 2023 e del 30 novembre 2023; il restante importo dovuto pari all'80% del totale sarà versato nelle restanti rate prescelte di pari importo alle seguenti scadenze: il 28 febbraio; il 31 maggio; il 31 luglio; il 30 novembre di ciascun anno.

Da ultimo, con riferimento alle **modalità di versamento**, il comma 242 stabilisce che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

1. mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241?
2. mediante **moduli di pagamento precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241?
3. presso gli **sportelli** dell'agente della riscossione».

Ed è proprio sulle modalità di pagamento che si instaura l'annotato documento di prassi richiesto da un contribuente che **intendeva** procedere al **pagamento** mediante la **compensazione** orizzontale.

Istituto, quest'ultimo, che consiste nella possibilità di **compensare i debiti tributari con controcrediti** del contribuente risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Si hanno due tipologie di compensazione fiscale:

- **compensazioni verticali** (o "interne"), ovvero le c.d. compensazioni "imposta da imposta", ossia quelle compensazioni attuate all'interno della medesima tipologia di imposta;
- **compensazioni orizzontali** (o "esterne"), ovvero quelle che consentono di compensare imposte di natura diversa, ad esempio, un credito Iva con un debito Ires e/o contributivo.

Tuttavia, l'Agenzia ha risolto la questione in maniera molto chiara e senza lasciare ulteriori spiragli: la **compensazione orizzontale non è un metodo di pagamento previsto dalla normativa di riferimento della rottamazione quater** e dunque non può essere utilizzata.

Viene quindi fatto divieto di utilizzare crediti fiscali e commerciali di spettanza del contribuente per procedere al pagamento e quindi al perfezionamento della definizione

agevolata dei ruoli.

Afferma testualmente l'Agenzia: *“Con ogni evidenza, dunque, ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, **il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal citato comma 242**, che **non contemplano** il versamento e la **compensazione** tramite Modello F24 disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”*.

In conclusione, l'Agenzia delle entrate afferma che per i contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione *quater* **non è possibile utilizzare il proprio credito** Iva, né qualunque altro credito tributario, e neppure i **crediti "commerciali"** di cui eventualmente dispongono, **per pagare** gli importi dovuti per il valido **perfezionamento** della misura citata.